

FONDI DI PREVIDENZA

LE NUOVE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI

Come di consueto all'inizio dell'anno veniamo incontro alle richieste dei numerosi iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo dei trattamenti previdenziali maturati, pubblicando le tabelle che saranno utilizzate dagli Uffici per determinare le Pensioni a carico del Fondo di Previdenza Generale e dei Fondi Speciali, aventi decorrenza nell'anno 2010.

Quest'anno l'incremento percentuale rilevato dall'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" è pari a **0,75%**, contro il 3,23% del 2008, registrando un notevole decremento rispetto all'anno precedente.

Alla luce di quanto disposto dalla normativa regolamentare dei Fondi, sono state quindi aggiornate le tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali.

Si fa presente che, sulla base della medesima rilevazione, viene effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, anche la rivalutazione delle pensioni in godimento al 31 dicembre 2009 a carico del Fondo di Previdenza Generale "Quota A" e "Quota B" e dei Fondi Speciali. La rivalutazione è applicata sull'importo complessivo delle prestazioni erogate a ciascun iscritto da tutti i Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam, nella seguente misura:

- 75% dell'incremento percentuale dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno allo **0,56%**), fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti (e cioè, per il 2010, sino al limite di €23.803,52 annui lordi corrispondenti al quadruplo del trattamento minimo Inps per l'anno 2009);
- 50% dell'incremento dell'indice Istat (corrispondente per quest'anno allo **0,38%**), oltre tale limite.

Per il calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza dei Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai Servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, si dovrà fare riferimento alla **tabella n. 1**, contenente i coefficienti di rivalutazione al 100% dei compensi percepiti dal medico. L'art. 7, comma 4, del Regolamento del Fondo prevede infatti che, per la determinazione della base pensionabile, il reddito percepito in ciascun anno, ricostruito dai contributi accreditati anno per anno a nome del medico venga rivalutato in base al 100% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Tali compensi rivalutati devono essere, quindi, sommati ed il

risultato diviso per il numero di anni di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.

La tabella n. 1 viene anche utilizzata per il calcolo dei trattamenti liquidati dal Fondo Specialisti Ambulatoriali con il medesimo sistema del Fondo dei Medici di Medicina Generale; ciò accade quando la data di cessazione del rapporto sia anteriore di più di 10 anni rispetto a quella di decorrenza della pensione.

La **tabella n. 2** si riferisce al calcolo previsto dall'art. 8, comma 2, del Fondo Ambulatoriali e viene applicata alle posizioni di quei Sanitari che, benché cessati dal rapporto professionale, hanno dovuto attendere, per richiedere il trattamento di loro spettanza, il raggiungimento di una delle seguenti condizioni:

- 65 anni di età;
- 30 anni di anzianità di laurea, 58 anni di età e 35 anni di contribuzione (raggiunti con il cumulo dell'anzianità contributiva maturata presso un Fondo Speciale diverso da quello cessato, ovvero con la ricongiunzione di altra posizione previdenziale obbligatoria);
- 40 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea, con qualunque età;
- sopravvenuta invalidità permanente.

In questi casi, ai sensi dell'art. 8 comma 2, del Regolamento del Fondo Ambulatoriali, la prestazione di competenza viene calcolata sulla base della normativa in vigore all'atto della cessazione e viene successivamente maggiorata, mediante i coefficienti riportati nella tabella n. 2, del 100% dell'indice ISTAT per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Per i trattamenti erogati dal Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni si deve, invece, ricorrere alla **tabella n. 3**, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Regolamento in vigore.

Tale disciplina prevede infatti, ai fini della determinazione della retribuzione media annua di base, che il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva venga rivalutato, come per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT. Tale rivalutazione si applica integralmente per la fascia di reddito annuo compresa entro 75 milioni di vecchie lire corrispondenti ad €38.734,27, mentre, per la parte eccedente tale importo, si applica nella misura del 75%.

La **tabella n. 4** si riferisce al calcolo delle prestazioni della Quota "A" del Fondo di previdenza Generale e del Fondo della Libera Professione - Quota "B" del Fondo Generale.

Lo sviluppo del calcolo della Quota "A" e della Quota "B" di pensione è molto simile a quello sopra illustrato per il conteggio della pensione del Fondo dei Medici di Medicina

Generale. Anche in questo caso occorre ricostruire la media dei redditi annui corrispondenti ai contributi versati, previa rivalutazione pari all'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita dall'anno di riferimento dei contributi all'anno che precede quello del pensionamento. Per la "Quota A" la rivalutazione è sempre pari al 75% dell'incremento percentuale registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Per la Quota "B", relativamente ai redditi professionali prodotti sino al 1997 compreso, la rivalutazione è effettuata in misura pari al 100% dell'incremento. A partire dal 1998 il Regolamento del Fondo prevede che la rivalutazione dei redditi, sia per la Quota "A" che per la Quota "B" venga effettuata nella misura del 75% dell'indice ISTAT.

La **tabella n. 5** riporta, con riferimento al Fondo della Libera Professione - Quota "B" del Fondo Generale, sulla base dell'indice di rivalutazione di cui sopra (**0,75%**), nella prima parte, per gli anni di reddito dal 2000 al 2009, il limite di reddito libero professionale oltre il quale è dovuto il contributo dell'1% (anziché quello ordinario del 12,50% ovvero quello ridotto al 2%); nella seconda parte, per gli anni dal 2000 al 2010, l'importo del reddito virtuale già coperto dal contributo minimo obbligatorio alla Quota "A" del Fondo Generale, sul quale non è quindi dovuta la contribuzione alla Quota "B". Va precisato che, a termini di regolamento, i contributi minimi obbligatori sono rivalutati in base alla variazione percentuale dell'indice Istat riscontrata tra il mese di giugno 2009 e il mese di giugno 2008).

Nella **tabella n. 6** è riportato, assieme a quelli degli anni precedenti, il nuovo importo del trattamento minimo che l'Ente corrisponde, in presenza dei prescritti requisiti, all'atto del verificarsi degli eventi di invalidità assoluta e permanente e di premorienza.

Nella **tabella n. 7** è riportata la successione temporale, sino al 2009 compreso, dei diversi importi mensili lordi dei trattamenti minimi Enpam, calcolati alla luce del corrispondente trattamento minimo Inps. A tale proposito, occorre considerare che la Fondazione eroga le prestazioni pensionistiche in 12 mensilità, anziché in 13 come l'Inps, e quindi la mensilità in meno viene ridistribuita sulle altre 12.

La **tabella n. 8** riporta la serie storica, a partire dal 2000, del reddito minimo e massimo ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Dal 2006 in poi, nella suddetta tabella, sono stati inseriti gli importi relativi all'indennità minima e massima erogabile. Com'è noto, l'indennità di maternità è oggi pari ai cinque dodicesimi dell'80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista iscritta alla Fondazione nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

La **tabella n. 9** riporta, a partire dal 2000, la soglia di retribuzione oltre la quale i lavoratori dipendenti sono tenuti a pagare un contributo aggiuntivo pari ad un punto percentuale del loro compenso. Ai fini Enpam, questa soglia rileva ai fini del calcolo delle

prestazioni per gli iscritti transitati a rapporto di impiego (ex continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale).

Nella **tabella n. 10** sono indicate le percentuali da applicare per la rivalutazione delle pensioni. Come si è specificato più sopra, il 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno di riferimento dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è applicato fino ad un importo pari a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., mentre oltre tale limite si applica il 50% della suddetta variazione.

Le **tabelle nn. 11 e 12** riguardano la rivalutazione dei limiti di reddito e degli importi, con riferimento rispettivamente alle prestazioni assistenziali liquidate dal Fondo di previdenza generale (tabella 11) e delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale (tabella 12). Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpam, nei nuovi Regolamenti di Assistenza in vigore dal 1° febbraio 2007, considerando congrui gli importi fissati in tale occasione, per evitare di dover periodicamente intervenire sulla loro entità per mantenerne intatta la valenza assistenziale, ha ritenuto di prevedere la loro indicizzazione annuale.

Si ricorda che al fine della concessione delle prestazioni assistenziali, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno (importo di cui al primo punto di entrambe le tabelle). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive del Fondo della libera professione (tabella 12), si precisa infine che esse sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati di tale Fondo (anche con un importo minimo), nonché ai loro superstiti. Si intendono iscritti attivi i medici e gli odontoiatri che abbiano contribuito alla gestione per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Vezza)

Tabella 1 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

Decorrenza pensione anno 2010

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% dei compensi</i>
1947	35,3661
1948	33,4020
1949	32,9196
1950	33,3676
1951	30,4135
1952	29,1741
1953	28,6169
1954	27,8677
1955	27,1067
1956	25,8219
1957	25,3327
1958	24,1744
1959	24,2760
1960	23,6480
1961	22,9764
1962	21,8614
1963	20,3331
1964	19,1950
1965	18,3958
1966	18,0348
1967	17,6812
1968	17,4587
1969	16,9819
1970	16,1602
1971	15,3907
1972	14,5719
1973	13,2028
1974	11,0535
1975	9,4339
1976	8,0963
1977	6,8555
1978	6,0966
1979	5,2676
1980	4,3482
1981	3,6632
1982	3,1486
1983	2,7381
1984	2,4762
1985	2,2801
1986	2,1490
1987	2,0542
1988	1,9572
1989	1,8358
1990	1,7303

Tabella 1 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento del Fondo Medici di Medicina Generale (approvato con D.M. 4/4/85 e successive modifiche) e ai sensi dell'art. 8, comma 7 del regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali (approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modifiche)

Decorrenza pensione anno 2010

1991	1,6261
1992	1,5426
1993	1,4805
1994	1,4244
1995	1,3520
1996	1,3013
1997	1,2791
1998	1,2565
1999	1,2370
2000	1,2061
2001	1,1746
2002	1,1467
2003	1,1192
2004	1,0974
2005	1,0790
2006	1,0579
2007	1,0400
2008	1,0075
2009	1,0000
2010	1,0000

Tabella 2 relativa alla rivalutazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento del Fondo Specialisti Ambulatoriali approvato con D.M. 14.06.1983 e successive modificazioni

Decorrenza del trattamento anno 2010

<i>Anno di cessazione</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>
1961	23,6480
1962	22,9764
1963	21,8614
1964	20,3331
1965	19,1950
1966	18,3958
1967	18,0348
1968	17,6812
1969	17,4587
1970	16,9819
1971	16,1602
1972	15,3907
1973	14,5719
1974	13,2028
1975	11,0535
1976	9,4339
1977	8,0963
1978	6,8555
1979	6,0966
1980	5,2676
1981	4,3482
1982	3,6632
1983	3,1486
1984	2,7381
1985	2,4762
1986	2,2801
1987	2,1490
1988	2,0542
1989	1,9572
1990	1,8358
1991	1,7303
1992	1,6261
1993	1,5426
1994	1,4805
1995	1,4244
1996	1,3520
1997	1,3013
1998	1,2791
1999	1,2565
2000	1,2370
2001	1,2061
2002	1,1746
2003	1,1467
2004	1,1192
2005	1,0974
2006	1,0790
2007	1,0579
2008	1,0400
2009	1,0075
2010	1,0000

Tabella 3 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e successive modificazioni

Decorrenza pensione anno 2010

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100%</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75%</i>
1947	35,3661	26,7674
1948	33,4020	25,2893
1949	32,9196	24,9190
1950	33,3676	25,2443
1951	30,4135	23,0317
1952	29,1741	22,1128
1953	28,6169	21,7050
1954	27,8677	21,1406
1955	27,1067	20,5714
1956	25,8219	19,6031
1957	25,3327	19,2421
1958	24,1744	18,3718
1959	24,2760	18,4446
1960	23,6480	17,9658
1961	22,9764	17,4660
1962	21,8614	16,6298
1963	20,3331	15,4861
1964	19,1950	14,6367
1965	18,3958	14,0435
1966	18,0348	13,7729
1967	17,6812	13,5077
1968	17,4587	13,3375
1969	16,9819	12,9809
1970	16,1602	12,3627
1971	15,3907	11,7856
1972	14,5719	11,1736
1973	13,2028	10,1438
1974	11,0535	8,5355
1975	9,4339	7,3185
1976	8,0963	6,3166
1977	6,8555	5,3859
1978	6,0966	4,8190
1979	5,2676	4,1987
1980	4,3482	3,5106
1981	3,6632	2,9968
1982	3,1486	2,6119
1983	2,7381	2,3039
1984	2,4762	2,1070
1985	2,2801	1,9600
1986	2,1490	1,8616
1987	2,0542	1,7908
1988	1,9572	1,7174
1989	1,8358	1,6265
1990	1,7303	1,5473
1991	1,6261	1,4693
1992	1,5426	1,4068
1993	1,4805	1,3602
1994	1,4244	1,3185

Tabella 3 relativa alla rivalutazione dei compensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento del Fondo Specialisti Esterni approvato con D.M. 19.06.1992 e successive modificazioni

Decorrenza pensione anno 2010

1995	1,3520	1,2638
1996	1,3013	1,2257
1997	1,2791	1,2094
1998	1,2565	1,1924
1999	1,2370	1,1778
2000	1,2061	1,1546
2001	1,1746	1,1310
2002	1,1467	1,1101
2003	1,1192	1,0895
2004	1,0974	1,0731
2005	1,0790	1,0593
2006	1,0579	1,0434
2007	1,0400	1,0300
2008	1,0075	1,0056
2009	1,0000	1,0000
2010	1,0000	1,0000

Tabella 4 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento del Fondo di previdenza generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

Decorrenza pensione anno 2010

<i>Anno riferimento contributi</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 100% Quota B</i>	<i>Coefficiente di rivalutazione al 75% Quota A e (Quota B dal 01.01.1998)</i>
1947		26,7674
1948		25,2893
1949		24,9190
1950		25,2443
1951		23,0317
1952		22,1128
1953		21,7050
1954		21,1406
1955		20,5714
1956		19,6031
1957		19,2421
1958		18,3718
1959		18,4446
1960		17,9658
1961		17,4660
1962		16,6298
1963		15,4861
1964		14,6367
1965		14,0435
1966		13,7729
1967		13,5077
1968		13,3375
1969		12,9809
1970		12,3627
1971		11,7856
1972		11,1736
1973		10,1438
1974		8,5355
1975		7,3185
1976		6,3166
1977		5,3859
1978		4,8190
1979		4,1987
1980		3,5106
1981		2,9968
1982		2,6119
1983		2,3039
1984		2,1070
1985		1,9600
1986		1,8616
1987		1,7908
1988		1,7174
1989		1,6265

Tabella 4 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento del Fondo di previdenza generale (Quota A e B) in vigore dal 1° Gennaio 1998

Decorrenza pensione anno 2010

1990	1,7303	1,5473
1991	1,6261	1,4693
1992	1,5426	1,4068
1993	1,4805	1,3602
1994	1,4244	1,3185
1995	1,3520	1,2638
1996	1,3013	1,2257
1997	1,2791	1,2094
1998		1,1924
1999		1,1778
2000		1,1546
2001		1,1310
2002		1,1101
2003		1,0895
2004		1,0731
2005		1,0593
2006		1,0434
2007		1,0300
2008		1,0056
2009		1,0000
2010		1,0000

Tabella 5 relativa alla rivalutazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

<i>Limite reddito libero professionale anno 2000</i>	€43.640,61
<i>Limite reddito libero professionale anno 2001</i>	€44.810,18
<i>Limite reddito libero professionale anno 2002</i>	€45.899,07
<i>Limite reddito libero professionale anno 2003</i>	€47.028,19
<i>Limite reddito libero professionale anno 2004</i>	€47.964,05
<i>Limite reddito libero professionale anno 2005</i>	€48.779,44
<i>Limite reddito libero professionale anno 2006</i>	€49.755,03
<i>Limite reddito libero professionale anno 2007</i>	€50.612,82
<i>Limite reddito libero professionale anno 2008</i>	€52.245,55
<i>Limite reddito libero professionale anno 2009</i>	€52.637,39

Tabella 5 relativa alla rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

	<i>Reddito virtuale già assoggettato al contributo minimo obbligatorio</i>	
	<i>Medici infraquarantenni e ultraquarantenni assoggettati a contribuzione ridotta</i>	<i>Medici ultraquarantenni</i>
Anno 2000	€4.301,05	€8.007,15
Anno 2001	€4.416,74	€8.221,99
Anno 2002	€4.544,80	€8.460,40
Anno 2003	€4.649,36	€8.654,96
Anno 2004	€4.838,96	€8.936,64
Anno 2005	€4.945,44	€9.133,28
Anno 2006	€5.024,56	€9.279,44
Anno 2007	€5.130,08	€9.474,32
Anno 2008	€5.212,16	€9.625,92
Anno 2009	€5.410,22	€9.991,70
Anno 2010	€5.431,92	€10.031,68

Tabella 6 Trattamento pensionistico annuo minimo ai sensi dell'art. 20, comma 8 del Regolamento del Fondo di previdenza Generale

<i>Anno</i>	<i>Importo trattamento annuo minimo</i>
1998	€10.845,59
1999	€11.040,81
2000	€11.215,26
2001	€11.502,37
2002	€11.810,63
2003	€12.097,63
2004	€12.395,23
2005	€12.641,89
2006	€12.856,81
2007	€13.113,95
2008	€13.339,51
2009	€13.770,38
2010	€13.873,65

Tabella 7 Importo dell'integrazione erogata dall'E.N.P.A.M. sulla base del trattamento minimo INPS

<i>Anno</i>	<i>Importo annuale</i>	<i>Importo mensile</i>
2000	€4.840,08	€403,34
2001	€4.970,67	€414,22
2002	€5.104,97	€425,41
2003	€5.227,43	€435,62
2004	€5.358,08	€446,51
2005	€5.460,26	€455,02
2006	€5.558,54	€463,21
2007	€5.669,82	€472,49
2008	€5.760,56	€480,05
2009	€5.950,88	€495,91
2010	€5.992,48	€499,37

Tabella 8 Importo annuo dell'indennità di maternità, ex art. 70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

<i>Anno</i>	<i>Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità</i>	<i>Reddito lordo annuo minimo valutabile</i>	<i>Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n. 251 del 28/10/2003</i>	<i>Indennità minima lorda</i>	<i>Indennità massima lorda</i>
2000	€372,31	€11.035,38			
2001	€381,61	€11.310,92			
2002	€392,69	€11.639,27			
2003	€402,11	€11.918,54	€59.592,70		
2004	€412,16	€12.216,84	€61.084,20		
2005	€420,16	€12.448,80	€62.244,00		
2006	€427,58	€12.673,44	€63.367,20	€4.224,48	€21.122,40
2007	€436,14	€12.926,16	€64.630,80	€4.308,72	€21.543,60
2008	€443,56	€13.147,68	€65.738,40	€4.382,56	€21.912,80
2009	€457,76	€13.568,88	€67.844,40	€4.522,96	€22.614,80
2010	€460,96	€13.662,48	€68.312,40	€4.554,16	€22.770,80

Tabella 9 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438, per gli iscritti transitati a rapporto d'impiego.

<i>Anno</i>	<i>Limite della prima fascia di retribuzione pensionabile</i>
2000	€34.253,49
2001	€35.143,86
2002	€36.093,00
2003	€36.959,00
2004	€37.883,00
2005	€38.641,00
2006	€39.297,00
2007	€40.083,00
2008	€40.772,00
2009	€42.089,00
2010	* €42.404,60

* Dato presuntivo, in attesa di comunicato ufficiale dell' I.N.P.D.A.P.

Tabella 10 Relativa alla rivalutazione delle pensioni ai sensi dell'art.26, comma 1 del regolamento del Fondo di Previdenza Generale e ai sensi dell'art.5, comma 2 dei regolamenti dei Fondi Speciali di Previdenza.

<i>Anno</i>	<i>4 volte il trattamento minimo INPS</i>	<i>Istat 75%</i>	<i>Istat 50%</i>
2008	€22.679,28	1,29%	0,86%
2009	€23.065,12	2,42%	1,62%
2010	€23.803,52	0,56%	0,38%

Tabella 11 relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale

	2007	2008	2009	2010
<i>Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS anno)</i>	€34.018,92	€34.563,36	€35.705,28	€35.954,88
<i>Misura prestazioni straordinarie (art. 2, co. 3)</i>	€7.000,00	€7.120,40	€7.350,39	€7.405,52
<i>Limite di reddito per prestazioni casi eccezionali (art. 2, co. 6)</i>	€12.000,00	€12.206,40	€12.600,67	€12.695,17
<i>Importo massimo prestazioni per casi eccezionali (art. 2, co. 6)</i>	€5.000,00	€5.086,00	€5.250,28	€5.289,66
<i>Contributo per ospitalità in casa di riposo (art. 4, co. 3)</i>	€50,00	€50,86	€52,50	€52,89
<i>Contributo per assistenza domiciliare (art. 5, co. 4)</i>	€500,00	€508,60	€525,03	€528,97
<i>Misura massima prestazioni una tantum calamità naturali (art. 6, co. 3)</i>	€15.000,00	€15.258,00	€15.750,83	€15.868,96
<i>Limite massimo rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 6, co. 3)</i>	€8.000,00	€8.137,60	€8.400,44	€8.463,44

* Per gli anni 2008 e 2009 l'importo è stato ricalcolato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre l'anno 2010 è determinato sulla base del dato provvisorio.

Tabella 12 relativa alla rivalutazione delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale

	2007	2008	2009	2010
<i>Limite di reddito (6 volte trattamento minimo INPS)</i>	€34.018,92	€34.597,68	€35.705,28	€35.954,88
<i>Misura prestazioni mensili per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)</i>	€2.100,00	€2.136,12	€2.205,12	€2.221,66
<i>Misura prestazioni giornaliere per invalidità temporanea (art. 2, co. 5)</i>	€70,00	€71,20	€73,50	€74,05
<i>Misura massima prestazioni aggiuntive di invalidità (art. 3, co. 1)</i>	€4.000,00	€4.068,80	€4.200,22	€4.231,72
<i>Maggiorazione contributi assistenza domiciliare (art. 4, co. 1)</i>	€250 (50% di €500)	€254,30	€262,51	€264,48
<i>Misura massima "una tantum" aggiuntiva per calamità naturali (art. 5, co. 3)</i>	€4.500 (30% di €15.000)	€4.577,40	€4.725,25	€4.760,69
<i>Misura massima "una tantum" aggiuntiva per rimborso interessi su mutui per calamità naturali (art. 5, co. 3)</i>	€2.400 (30% di €8.000)	€2.441,28	€2.520,13	€2.539,03

* Per gli anni 2008 e 2009 l'importo è stato ricalcolato sulla base del dato definitivo relativo al minimo I.N.P.S.; mentre l'anno 2010 è determinato sulla base del dato provvisorio.